DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2002

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dal Portogallo per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario

[notificata con il numero C(2002) 4780]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2002/948/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86, la Comunità partecipa, nella misura del 50 % dei costi effettivi, al finanziamento dell'istituzione dello schedario viticolo comunitario negli Stati membri e degli investimenti in materiale informatico necessario per la gestione del medesimo.

(2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento citato, è stato versato un anticipo al Portogallo, che sarà detratto dall'importo totale della partecipazione comunitaria.

(3) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento, al finanziamento comunitario per l'istituzione dello schedario viticolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ([3]).

(4) Il Portogallo ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per decidere l'importo che deve essere preso a carico per le spese sostenute per l'istituzione dello schedario.

(5) La Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ([4]) e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(6) In base alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dal Portogallo non soddisfa le condizioni regolamentari previste all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86 e non può quindi essere finanziata dalla Comunità.

(7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2392/86, la data limite per la costituzione dello schedario in Portogallo è il 31 dicembre 2000. Occorre pertanto escludere dal finanziamento comunitario le spese concernenti lavori portati a termine dopo tale data.

(8) La valutazione degli importi che vanno assunti in carico e di quelli da rifiutare, perché non conformi alle norme comunitarie, è stata comunicata al Portogallo il 23 ottobre 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità partecipa alle spese sostenute dal Portogallo per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario a concorrenza dell'importo totale indicato nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.
([2]) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14.
([3]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
([4]) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

ALLEGATO

Anno	Spese ammissibili (PTE)	Tasso di conversione (GU del primo giorno lavorativo)	Spese ammissibili (EUR)	Cofinanziamento al 50 % (EUR)
1991	132 911 852	182,054	730 068,29	365 034,14
1992	44 684 986	179,131	249 454,23	124 727,12
1993	7 644 214	175,652	43 519,08	21 759,54
1994	10 054 400	196,964	51 046,89	25 523,45
1995	29 014 361	195,876	148 126,17	74 063,08
1996	586 509 813	196,283	2 988 082,58	1 494 041,29
1997	801 466 523	195,714	4 095 090,40	2 047 545,20
1998	1 192 000	202,077	5 899,74	2 949,37
1999	512 025 480	200,482	2 553 972,33	1 276 986,16
2000	2 104 034 081	200,482	10 494 877,74	5 247 438,87
Totale	4 229 537 710		21 360 136	10 680 068
			Anticipi	– 2 013 091
			Saldo da versare	8 666 977